

società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0046230 del 14 marzo 2025, a cui sono seguite, in replica, controdeduzioni acquisite in atti con nota del 28 marzo 2025, prot. d'ufficio n. 0056840, valutate non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso dal comitato centrale per le cooperative, in data 4 giugno 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Giovanni Cinque, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 16 giugno 2025, comprensiva del modulo

di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.A.C. - Aurea Assistenza e Cura Lombardia società cooperativa sociale» con sede in via Monte Peralba n. 1, 20138 Milano (MI) - C.F. 04113430617, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. dott. Giovanni Cinque, nato a Roma (RM) il 23 ottobre 1978 (c.f. CNQGN78R23H501V), e domiciliato in via Donato Creti n. 57- 40128 Bologna (BO).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A04084

DECRETO 15 luglio 2025.

Nuove specifiche tecniche degli sportelli unici delle attività produttive. Differimento del termine di attuazione.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,



convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, ai sensi del quale l'allegato tecnico al medesimo decreto «individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 12 novembre 2021, recante «Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 288 del 3 dicembre 2021);

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del quale «Entro duecentoquaranta giorni dall'approvazione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono approvate le specifiche tecniche di cui all'art. 5 dell'allegato 1 e i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», come convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, del 26 settembre 2023, recante «Modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2023), che approva le specifiche tecniche di interoperabilità per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti, riportate nell'allegato «Specifiche

tecniche» al decreto medesimo, di cui costituiscono parte integrante;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale del 26 settembre 2023, ove si dispone che «le specifiche tecniche (...) acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e sono attuate entro dodici mesi dalla comunicazione da parte di Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, dell'operatività del Catalogo» del sistema informatico degli sportelli unici, di cui all'art. 11 dell'allegato tecnico al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2022);

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, e modificato dai regolamenti (UE) numeri 2023/435 del 28 febbraio 2023 e 2024/795 del 29 febbraio 2024, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

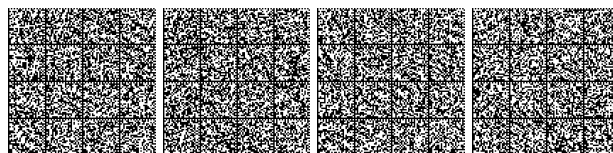
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale è istituito «Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (...) un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241»;

Visto ancora l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, che prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 24 settembre 2021), come modificato dal successivo decreto del 3 maggio 2024, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2024);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Vista in particolare la Missione M1, Componente C1, Sub-Investimento 2.2.3 «Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)» del PNRR;

Vista la comunicazione con la quale in data 26 luglio 2024 Unioncamere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale del 26 settembre 2023, ha reso nota l'operatività del catalogo;

Viste le note prot. n. 126/WAP/AD-Id-25 e prot. n. 1574/C11AP-C14ADI, con le quali, rispettivamente, l'ANCI, nella persona del segretario generale, e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella persona del Presidente, hanno esposto il proprio auspicio verso una proroga del termine per l'attuazione delle nuove specifiche tecniche, al fine di «procedere con l'adeguamento in modo armonico, evitando una possibile impasse amministrativa che potrebbe avere ripercussioni negative sul tessuto imprenditoriale italiano»;

Valutata l'opportunità di assentire alla richiesta di proroga formulata dagli enti territoriali;

Ritenuta altresì la necessità di individuare un lasso temporale di differimento del termine di attuazione delle nuove specifiche tecniche compatibile con l'esigenza di non compromettere la positiva conclusione dei progetti avviati a valere sulle menzionate linee di investimento previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuto pertanto di poter determinare detto lasso temporale nella misura di sette mesi;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione, espresso con nota protocollo n. 10573 del 13 maggio 2025;

Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha espresso il proprio parere favorevole con nota protocollo n. 11857 del 28 maggio 2025;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella seduta del 19 giugno 2025;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini di attuazione

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, del 26 settembre 2023, recante «Modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2023), le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2025

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

25A04104

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 2024.

Riparto di risorse in attuazione dell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024, relativamente all'Investimento PNRR M3C2-I. 2.3 «Cold ironing» consistente nella realizzazione di una rete per la fornitura di energia elettrica nell'area portuale e della relativa infrastruttura di connessione alla rete nazionale di trasmissione, nonché per la fornitura di elettricità da terra e la ricarica delle navi elettriche.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014,

